Relazione illustrativa alla proposta di legge concernente

"Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle l.r.25/1998, l.r. 89/1998, l.r. 9/2010, l.r. 69/2011."

Premessa

Con legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.) e successive modifiche, la Regione Toscana ha dettato, ai sensi della l. 56/2014, norme finalizzate al riordino delle funzioni esercitate dalle province.

Il riordino delle suddette funzioni ha conseguentemente determinato la necessaria riorganizzazione delle funzioni regionali e locali.

Con la modifica di legge proposta si adeguano le disposizioni regionali in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, tutela della qualità dell'aria e di inquinamento acustico in conformità al nuovo assetto di competenze, dando attuazione al percorso di riallocazione delle funzioni amministrative di settore iniziato con la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010.) e completato con la l.r. 22/2015 e successive modifiche. Oltre a ciò si rende necessario intervenire anche sulla normativa relativa al servizio idrico integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, al fine di eliminare i riferimenti a competente provinciali oggi trasferite alla Regione.

* * *

Capo I - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.)

In materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, le nuove disposizioni individuano nella Regione l'ente competente ad esercitare tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad altri enti diversi dalla Provincia, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale.

A completamento della riforma introdotta con la l.r. 61/2014, la l.r. 22/2015, come successivamente modificata, trasferisce alla Regione anche le funzioni concernenti:

- il controllo, con il supporto dell'ARPAT, sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi e più in generale sulle attività di gestione dei rifiuti, di intermediazione e di commercio, fatte salve le funzioni di controllo sul territorio svolte dagli organi di polizia giudiziaria;
- la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35):
- il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all' articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente

della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

- tutte le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati attribuite alle regioni ed alle province ai sensi del titolo V, della parte IV, del d.lgs. 152/2006, e non riservate ai comuni dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati).
- la redazione di disciplinari per l'esercizio delle funzioni tecnico-amministrative in materia di bonifica

Nel dettaglio le modifiche riguardano i seguenti articoli della l.r. 25/1998:

- Articolo 1

Viene abrogato il comma 3 dell'articolo 1 per rendere coerente la finalità e l'oggetto della norma al nuovo assetto amministrativo di programmazione e gestione delle funzioni che prevede la riassunzione a livello regionale delle competenze provinciali.

- Articolo 4

In coerenza con le funzioni assegnate alla Regione e alle province dalle nuove disposizioni contenute nell'articolo 5 e 6 della lr 25/98, viene eliminato il riferimento alle province contenuto al comma 1 ed inserito, al comma 2, il riferimento alla Città Metropolitana di Firenze.

- Articolo 5

Si prevede che la Regione eserciti tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione in materia di gestione dei rifiuti, di spandimento fanghi in agricoltura nonché di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad altri enti diversi dalla provincia (fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale) ricomprendendo anche, come detto sopra ed in attuazione della recente modifica alla l.r. 22/2015, anche le funzioni non ancora trasferite per effetto della l.r. 61/2014.

- Articolo 6

Si prevede, in coerenza con la ridefinizione delle competenze regionali operata con l'articolo 5, di mantenere in capo alle province e Città metropolitana di Firenze la sola competenza all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

- Articolo 6 ter

Viene modificato il comma 2 dell'articolo 6 ter della 1.r. 25/98 al fine di correggere un mero errore materiale nella formulazione che poteva dare adito a dubbi interpretativi.

- Abrogazione dell'articolo 8 bis

L'articolo 8 bis ha istituito il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali e provinciali. Tale comitato era funzionalmente legato ad un assetto delle competenze in cui le competenze autorizzative e di controllo erano assegnate a più soggetti.

Con la riallocazione a livello regionale delle competenze autorizzative e di controllo in materia di gestione dei rifiuti assegnate alle province e Città metropolitana di Firenze, viene meno la funzione del comitato stesso e si rende necessario abrogare l'articolo 8 bis.

- Articolo 8 ter

Non avendo più competenza le Province in materia di bonifiche di siti inquinati, si prevede di aumentare la presenza dei rappresentanti dei Comuni nel Comitato di Coordinamento (da 3 a 5) sempre individuati dal CAL.

- Articolo 13

In coerenza con le funzioni assegnate alla Regione e alle province dalle nuove disposizioni contenute nell'articolo 5 e 6 della lr 25/98, viene sostituito il riferimento alla "provincia competente per territorio", quale soggetto titolato al rilascio dell'atto di certificazione di avvenuta bonifica e messa in sicurezza, con la Regione.

- Articolo 15

Con la modifica del comma 2 bis dell'articolo 15 si rende coerente la disposizione con il mutato assetto delle competenze agevolando, al contempo, la raccolta delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali previste dalla l.r. 87/2009 per l'Agenzia regionale Recupero Risorse.

Con la modifiche al comma 2 ter del medesimo articolo si adeguano le disposizioni a quanto previsto dal comma 2 bis.

- Articolo 16

In coerenza con il nuovo assetto delle funzioni amministrative in materia di rifiuti, viene eliminata la lettera b), del comma 1, dell'articolo 16, riallocando in capo al Presidente della Giunta regionale l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 191 del dlgs 152/06 che interessino i territori di più comuni.

- Articolo 17 bis

La modifica introdotta al comma 2 dell'articolo 17 bis adegua la disposizione al nuovo assetto delle competenze che pone in capo alla regione le procedure di VIA e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

- Articolo 18

Con la modifica al comma 1 dell'articolo 18 si individua più correttamente nella Regione il soggetto al quale compete l'autorizzazione delle attività sperimentali.

- Articolo 20

Non avendo più competenza le Province in materia di bonifiche di siti inquinati, si abrogano i commi 7, 7bis, 8 e 9 che ne richiamavano il ruolo. Al comma 10 si specifica che la competenza dei Comuni, in base alla quale si avvalgono di ARPAT discende dalla LR 30/2006. Viene specificata la competenza della Regione in sostituzione della Provincia.

- Articoli 20 bis e 20 ter

Viene specificata la competenza della Regione in sostituzione della Provincia.

- Abrogazione dell'articolo 25 bis

Per ragioni di contenimento della spesa regionale, è abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'art 25 bis della lr 25/1998 che ha istituito il contributo ambientale per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento in impianti di smaltimento ubicati in ambiti territoriali ottimali diversi da quello di produzione.

- Articolo 27

Il comma 3 dell'articolo 27 viene modificato in coerenza con il nuovo assetto delle competenze. In particolare, venendo meno le specifiche competenze provinciali, i riferimenti alla provincia

vengono eliminati e si prevede che sia la Regione a provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet del piano di ambito.

- Articolo 30

Il comma 3 dell'articolo 30 viene modificato in coerenza con il nuovo assetto delle competenze. In particolare, venendo meno le specifiche competenze provinciali in materia di controllo e sanzioni, il riferimento alla provincia per l'irrogazione delle sanzioni amministrative viene sostituito con il riferimento al soggetto effettivamente competente: la Regione.

- Articolo 30 bis

Il comma 11 dell'articolo 30 bis viene modificato in coerenza con il nuovo assetto delle competenze. In particolare, venendo meno le specifiche competenze provinciali in materia di controllo anche in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, viene eliminata la previsione che assegna una quota delle somme riscosse con l'addizionale di cui all'articolo 205 comma 3 del dlgs 152/06 alle province per lo svolgimento di tali attività.

- Articolo 30 quinquies

Il comma 12 dell'articolo 30 quinquies viene modificato in coerenza con il nuovo assetto delle competenze. In particolare, venendo meno le specifiche competenze provinciali in materia di controllo anche in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, viene eliminata la previsione che assegna una quota delle somme riscosse con l'addizionale di cui all'articolo 205 comma 3 del dlgs 152/06 alle province per lo svolgimento di tali attività.

* * *

Capo II - Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico).

La proposta di legge in oggetto contiene anche modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), con cui la Regione Toscana ha dato attuazione e recepito la Legge quadro nazionale 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Come già indicato in premessa, tali modifiche si rendono necessarie per adeguare la legge regionale al mutato quadro normativo di riferimento di livello nazionale e regionale riguardante il riordino delle funzioni provinciali, con particolare riferimento al trasferimento alla Regione delle funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Firenze in materia di tutela dall'inquinamento acustico. Rimangono ferme in capo a province e Città metropolitana di Firenze le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2bis della l.r. 89/1998 relative alla viabilità provinciale:

Nel dettaglio le modifiche riguardano i seguenti articoli della l.r. 89/1998:

- Comma 2 dell'articolo 1 bis: tale modifica si rende necessaria al fine di adeguare la 1.r. 89/1998 alla nuova legge regionale sulla programmazione.
- Comma 2 dell'articolo 6: con la modifica si prevede l'intervento della Giunta regionale, anziché della provincia, nel caso in cui insorgano conflitti tra comuni confinanti riguardanti il contatto di aree, classificate nei rispettivi piani comunali di classificazione acustica, i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dB(A).

- **Comma 1 dell'articolo 10**: con tale modifica la Regione, come già di sua competenza per i piani di classificazione acustica, qualora i comuni non provvedano all'approvazione del piano comunale di risanamento acustico è chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi, previa diffida, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 88/98.
- Comma 3 dell'articolo 14: con tale modifica si riportano in capo alla Regione le funzioni di vigilanza e controllo relative ad ambiti territoriali ricadenti in più comuni, sino ad ora in capo alle province, da esercitare avvalendosi di ARPAT.
- Articolo 16: con tale modifica la Regione si riappropria della competenza riguardante il riconoscimento della figura del tecnico competente in acustica ambientale che era stata a suo tempo delegata alla provincia.
- Articolo 11: con tale modifica viene aggiunto il comma 2bis in sostituzione della lettera d) del comma 2 al fine di limitare la possibilità di accesso, per le province e la Città metropolitana di Firenze, ai contributi regionali per il monitoraggio finalizzato alla predisposizione delle mappe acustiche di cui al d.lgs. 194/2005. Funzione che per espressa previsione della l.r. 22/2015 rimane in capo alle province.
- Articoli 3, 3bis, 5, 8bis, 9, 11 e 15: tali modifiche comportano l'eliminazione della parola provincia dove lo svolgimento della funzione è attribuita alla Regione, oppure l'aggiunta della parola Città metropolitana di Firenze nelle funzioni che rimangono in capo alla provincia.

* * *

Capo III - Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente)

Le modifiche alla 1.r. 9/2010 riguardano il trasferimento delle funzioni provinciali in materia di qualità dell'aria ambiente.

Le modifiche riguardano i seguenti articoli della l.r. 9/2010:

- Art. 2. Vengono ridefinite le competenze della Regione a seguito del trasferimento delle funzioni provinciali. In particolare la Regione assume le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e per il coordinamento dei Comuni nell'elaborazione dei PAC.
- Art 3 sono abrogate le disposizioni relative all'esercizio delle funzioni provinciali.
- Art. 4: a seguito del trasferimento di tutte le funzioni provinciali alla Regione, non risulta necessario mantenere il Comitato regionale di coordinamento, le cui funzioni consultive di raccordo e coordinamento presuppongono una pluralità di enti competenti.
- Art. 5 comma 5: Tutte le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento, già gestite dalla Regione, saranno trasferite alla proprietà regionale assieme alle postazioni non facenti parte di tale rete ma che si considerano comunque beni strumentali rispetto all'esercizio delle funzioni trasferite. Pertanto è abrogata la disposizione che obbligava le province a mettere a disposizione della Regione tali postazioni.
- Art. 12 comma 6: E' abrogata la disposizione che attribuiva alle province la funzione di coordinamento dei comuni nell'elaborazione dei PAC. Tale funzione è riportata tra le competenza della Regione.

Capo IV - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69

(Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007.)

La modifica della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007.) si rende necessaria al fine di eliminare ogni riferimento a competenze provinciali in materia di gestione dei rifiuti e delle risorse idriche trasferite alla Regione. Con l'occasione la legge è adeguata alle modifiche della normativa nazionale nel frattempo intervenute relative alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.

Le modifiche riguardano i seguenti articoli della l.r. 69/2011:

- Articoli 8 e 10, per quanto riguarda l'adeguamento alle modifiche della normativa nazionale nel frattempo intervenute relative alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;
- **Articolo 20**, per il raccordo con gli atti di pianificazione previsti nella proposta di legge in materia di difesa del suolo;
- Articoli 22, 24, 25, 35, 46 e 50, per eliminare dalla legge il riferimento a competenze provinciali trasferite alla Regione.